



AISA

# STATUTO AISA

*Approvato dall'Assemblea Straordinaria di AISA il 22.05.2008*

<b>TITOLO I</b> <b>COSTITUZIONE – SEDE - SCOPI</b>
---

**Art. 1**  
**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE**

È costituita, con durata illimitata, all'interno e nell'ambito della Federazione Nazionale dell'Industria Chimica – Federchimica - ai sensi e ai fini dello Statuto della stessa, l'Associazione Nazionale delle imprese della salute animale in forma abbreviata AISA.

AISA può aderire ad Associazioni Nazionali, Estere e Sovranazionali purché non vi aderisca Federchimica anche in rappresentanza di AISA.

AISA ha piena autonomia nelle materie di interesse specifico e si articola nei seguenti settori merceologici.

- Prodotti destinati all'uso nel mangime
- Prodotti e medicinali destinati agli animali

**Art. 2**  
**SEDE**

L'Associazione ha sede presso Federchimica.

**Art. 3**  
**SCOPI**

All'Associazione è affidata, in forma autonoma nell'ambito della Federchimica, la trattazione di problemi di specifico interesse del settore della salute animale, l'assistenza sul piano tecnico - economico delle imprese associate, nonché la tutela dell'immagine del settore.

L'Associazione ha autonomia decisionale e operativa nonché di rappresentanza all'esterno per il settore della salute animale, allorché le iniziative da assumere la riguardino specificamente e non rientrino nelle funzioni spettanti a Federchimica.

Le decisioni e l'attività non devono essere in contrasto con lo Statuto e la politica generale di Federchimica e comunque dovranno con questa essere concordate nel caso di coinvolgimento di altre Associazioni facenti parte della Federazione.

Le finalità dell'Associazione sono:

- a) promuovere con adeguate azioni il mantenimento e la crescita dei prodotti e delle tecnologie per la salute animale;
- b) favorire la ricerca, la produzione e la commercializzazione di prodotti e tecnologie efficaci e sicuri a tutela dell'allevamento, del consumatore di derrate di origine animale e dell'ambiente;
- c) promuovere il progresso scientifico e tecnologico atto ad assicurare e migliorare la salute degli animali;
- d) istituire e mantenere i rapporti con Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate – Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;

- e) favorire e mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente ed adeguatamente l'immagine ed il ruolo delle imprese associate, anche promuovendo iniziative editoriali all'uopo;
- f) assistere gli associati in tutti i casi nei quali l'intervento richiesto è conforme alle finalità dell'Associazione;
- g) attuare una disciplina ed una costante sorveglianza affinché il livello di comportamento delle imprese sia conforme all'etica e alle finalità dell'Associazione secondo il Codice Etico di Autodisciplina allegato al presente Statuto, di cui costituisce parte integrante.
- h) promuovere l'esercizio dell'attività dei Soci nel rispetto delle regole della concorrenza

L'Associazione adotta il Codice Etico e la Carta dei Valori Associativi di Confindustria ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i soci alla loro osservanza.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

L'Associazione è apolitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

<b>TITOLO II</b> <b>SOCI</b>
---------------------------------

**Art. 4**  
**REQUISITI**

Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci, le imprese sotto qualsiasi forma costituite che svolgono in Italia attività di produzione e/o ricerca di prodotti e tecnologie destinate ai settori merceologici di cui all'art.1, nonché le imprese operanti in Italia che appartengono ai gruppi industriali che svolgono in Italia le attività sopra definite.

**Art. 5**  
**AMMISSIONE**

Possono richiedere di far parte dell'Associazione, le imprese che svolgono una o più delle attività di cui all'art.1 e che ne facciano regolare domanda sottoscritta dal Titolare o Legale rappresentante dell'impresa contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto.

L'ammissione delle imprese all'Associazione è subordinata al rispetto delle procedure di cui all'art. 5 dello Statuto federativo.

L'adesione all'associazione è contestuale ed obbligatoria all'adesione a Federchimica.

I rappresentanti delle imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale e di deontologia associativa, anche con riferimento a quanto contenuto, in merito, nello Statuto Federchimica e nel Codice Etico Confederale e dalla Carta dei Valori Associativi.

L'Associazione può richiedere alle imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire in base all'art. 5 dello Statuto di Federchimica.

Le domande di ammissione sono sottoposte all'approvazione della Commissione Direttiva, cui è demandato di accertare i requisiti necessari, in base a quanto stabilito dal presente Statuto.

Le delibere di accoglimento diventano definitivamente esecutive dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo di Federchimica, in base a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto della Federazione.

## **Art. 6** **OBBLIGHI – DURATA**

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per le imprese associate di osservare il presente Statuto, le deliberazioni degli Organi associativi, nonché di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della appartenenza al sistema confederale.

L'attività di socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria ne' di alcuno dei suoi partecipanti.

Si applicano, in ogni caso per analogia, le disposizioni di cui all'art. 6 dello Statuto di Federchimica.

L'adesione ha la durata di due anni ed in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Trascorso il biennio iniziale, l'impresa può disdire la propria adesione con preavviso inviato entro il 30 giugno con lettera raccomandata A. R. ; la disdetta ha decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.

Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 29.

## **Art. 7** **CONTRIBUTI**

Le imprese associate devono versare, in aggiunta ai contributi di spettanza di Federchimica, determinati dalla stessa, i contributi associativi nell'ammontare e nei termini deliberati dall'Assemblea su proposta della Commissione Direttiva.

Il versamento dei contributi viene effettuato entro il primo trimestre di ciascun esercizio alla Federazione che provvede alla contabilizzazione di spettanza.

Le quote e i contributi associativi riscossi a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

## **Art. 8** **SANZIONI**

Le imprese associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura scritta e motivata;
- b) sospensione del diritto dell'impresa associata a partecipare all'Assemblea;
- c) decadenza dei rappresentanti delle imprese aderenti che ricoprono cariche direttive;

- d) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono, in rappresentanza di FEDERCHIMICA - AISA, cariche in Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate -, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali;
- e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- f) sospensione dell'impresa dall'utilizzo dei servizi e da ogni attività associativa di Federchimica e dell'Associazione e decadenza da eventuali cariche federative dei suoi esponenti. La sospensione, per una durata massima di sei mesi, obbliga l'impresa a corrispondere anche per la durata sanzionata i contributi dovuti;
- g) espulsione nel caso di reiterata morosità;
- h) espulsione per grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice Etico confederale.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Commissione Direttiva.

Le delibere della Commissione Direttiva riguardanti le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del presente articolo devono essere comunicate per iscritto a Federchimica.

È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Consiglio Direttivo di Federchimica nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Le delibere di proposta di cui alle lettere g) e h) del presente articolo vengono trasmesse al Consiglio Direttivo di Federchimica affinché provveda in base agli art. 8 e 9 dello Statuto della stessa.

In attesa della pronuncia del Consiglio Direttivo di Federchimica l'impresa aderente ed i suoi rappresentanti sono sospesi a tutti gli effetti da AISA.

## **Art. 9 CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO**

La qualità di socio si perde:

- a) per disdetta da parte del socio, nei modi e nei termini previsti all'art. 6;
- b) per cessazione dell'attività dell'impresa associata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per recesso esercitato in base all'art. 29;
- e) per espulsione, deliberata dalla Commissione Direttiva per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma dell'art. 5.

L'impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:

- nel caso di dimissioni entro i termini, di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione: sino alla data di scadenza del rapporto associativo fissata statutariamente (art. 6);
- nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto: sino alla scadenza del rapporto associativo, automaticamente prorogatosi;
- nel caso di recesso esercitato in base all'art. 29: il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.

<b>TITOLO III</b> <b>ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE</b>
--

**Art. 10**  
**ORGANI**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) la Commissione Direttiva;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) il Comitato Deontologico.

**Art. 11**  
**ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate.

I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro socio avente diritto di voto; questi però non può avere più di una delega. Le imprese che fanno riferimento sia direttamente sia indirettamente alla stessa controllante, anche se non residente in Italia, sono considerate, a questi fini, come una sola impresa.

Ciascun socio dispone in Assemblea di voti, in ragione degli addetti e del fatturato, rispettivamente:

- a) in base agli addetti:
  - fino a 300 addetti                      15 voti;
  - ogni ulteriori 100 addetti              1 voto.
  
- b) in base al fatturato le imprese sono ripartite nelle seguenti fasce di fatturato.  
I dati sono espressi in Euro (€):

- fatturato fino a 5.000.000:              26 voti;
- fatturato da 5.000.001 a 10.000.000: 35 voti;
- fatturato da 10.000.001 a 15.000.000: 45 voti;
- fatturato da 15.000.001 a 20.000.000: 55 voti;
- fatturato da 20.000.001 a 30.000.000: 65 voti;
- fatturato da 30.000.001 a 40.000.000: 75 voti;
- fatturato da 40.000.001 a 50.000.000: 85 voti;
- fatturato da 50.000.001 a 60.000.000: 95 voti;
- fatturato da 60.000.001 a 70.000.000: 105 voti;
- fatturato da 70.000.001 a 90.000.000: 115 voti;
- fatturato da 90.000.001 a 120.000.000: 125 voti;
- fatturato oltre 120.000.000              135 voti;

Non sono ammessi a partecipare alle votazioni in sede di Assemblea i soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.

Tali imprese possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

**Art. 12**  
**ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce:

a) in via ordinaria:

una volta all'anno, entro il mese di maggio e comunque prima dell'Assemblea di Federchimica che ratifica il bilancio della Federazione

b) in via straordinaria :

- su invito del Presidente di Federchimica;
- su iniziativa del Comitato di Presidenza
- su delibera della Commissione Direttiva;
- su richiesta motivata di tanti soci che rappresentino almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci. La richiesta dei soci deve essere diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.  
Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione deve seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
- per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

**Art. 13**  
**CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera della Commissione Direttiva, oppure su invito del Presidente di Federchimica; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato; in assenza anche di questo dall'altro Vice Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun socio, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Nell'avviso devono essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.

Copia delle convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie viene trasmessa a Federchimica.

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.

**Art. 14**  
**COSTITUZIONE – DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, e a maggioranza relativa per quanto concerne le nomine e le deliberazioni riguardanti le persone.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede; per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 10, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste degli eligendi.

Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità del presente Statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 29.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento dell'Associazione si applicano gli art. 29 e 30.

Ai fini dello scrutinio le schede elettorali si distinguono in valide, nulle e bianche.

Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente dispone affinché la votazione sia ripetuta.

#### **Art. 15** **PRESIDENTE, SEGRETARIO DELLA ASSEMBLEA E VERBALE**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato, in assenza anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento, una persona designata dall'Assemblea.

#### **Art. 16** **ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

Spetta all'Assemblea:

- a) determinare le direttive di massima della attività associativa ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;
- b) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dall'art. 23;
- c) eleggere, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti ciascuno in rappresentanza di uno dei Settori di cui all'art. 1 comma 3
- d) eleggere i Componenti la Commissione Direttiva secondo le modalità previste dall'art. 17;
- e) approvare il rendiconto consuntivo e il budget;
- f) approvare i contributi;
- g) apportare le modificazioni del presente Statuto attuabili secondo lo Statuto di Federchimica e con le modalità previste dall'art. 29;



- h) sciogliere l'Associazione, secondo le modalità previste dall' art. 30.
- i) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Commissione Direttiva, dal Comitato di Presidenza o dal Presidente.

### **Art. 17** **COMMISSIONE DIRETTIVA**

La Commissione Direttiva è composta:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) da undici componenti eletti dalla Assemblea.

Ne fa inoltre parte il Presidente, che per ultimo ha ricoperto la carica purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 4. Qualora venga eletto un rappresentante dell'azienda a cui appartiene il past-president, quest'ultimo perde il proprio diritto di voto e viene co-optato, come membro della Commissione Direttiva, il primo dei votati risultato non eletto.

I componenti la Commissione Direttiva durano in carica un biennio.  
Ciascun socio vota per non più di tre quinti dei candidati eligendi.

Nel caso vengano a mancare, durante il biennio in carica, uno o più componenti eletti dall'Assemblea, la Commissione Direttiva si integra mediante cooptazione; i componenti così nominati rimangono in carica fino alla scadenza della Commissione Direttiva.

I componenti della Commissione Direttiva sono eletti " ad personam " e non possono conferire delega ad altro componente la Commissione Direttiva.

### **Art. 18** **RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA**

La Commissione Direttiva si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti.

La Commissione Direttiva è convocata dal Presidente - in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente delegato, in assenza anche di questo dall'altro Vice Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza può essere convocata con un preavviso di almeno tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

La Commissione Direttiva è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Per quanto attiene le elezioni, le nomine e le deliberazioni relative agli organi di cui all'art. 10 si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

La Commissione Direttiva è presieduta dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato, in assenza anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque, quelli che nel corso dell'anno solare non siano intervenuti ad almeno una delle riunioni indette.

Le deliberazioni della Commissione Direttiva vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore, in caso di assenza o impedimento, un componente la Commissione Direttiva o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

### **Art. 19**

#### **ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA**

Spetta alla Commissione Direttiva, nel quadro degli orientamenti generali delineati da Federchimica e delle direttive di massima stabilite dall'Assemblea:

- a) deliberare sulle questioni di politica economica e industriale che interessano la generalità delle imprese associate;
- b) gestire gli interessi specifici dei settori di cui all'Art. 1 assicurandone il coordinamento, al fine di dare indirizzo organico all'azione associativa
- c) promuovere ed attuare tutto quanto sia necessario e utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, assicurare l'assistenza, l'appoggio ed il coordinamento, ove richiesto, nei limiti di cui all'art. 3 lettera f) per le iniziative e le attività delle associate al fine di dare un indirizzo organico alla azione associativa;
- d) eleggere, su proposta del Presidente, i componenti il Comitato di Presidenza, secondo quanto previsto dall'art. 20;
- e) nominare, per specifici problemi del settore, quando occorra tramite Federchimica e comunque d'intesa con la stessa, rappresentanti presso Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- f) esaminare il rendiconto consuntivo ed il budget, predisposto dal Comitato di Presidenza, da sottoporre all'Assemblea;
- g) proporre all'Assemblea la misura dei contributi a carico degli associati;
- h) deliberare sulle domande di adesione in base all'art. 5;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea in sede ordinaria, straordinaria e da svolgersi per referendum in base agli art. 12 e 29;
- l) deliberare l'organico dell'Associazione;
- m) approvare eventuali convenzioni di natura organizzativa;
- n) esaminare entro il mese di dicembre di ogni anno il piano operativo di attività dell'anno successivo;
- o) eleggere il Comitato Deontologico secondo quanto previsto dall'art. 25;
- p) approvare Codici comportamentali applicativi
- q) deliberare sanzioni nei confronti dei Soci inadempienti in base a quanto stabilito all'art. 8 ;
- r) verificare periodicamente la gestione economico-finanziaria dell' Associazione;
- s) delegare e revocare specifiche funzioni al Comitato di Presidenza

**Art. 20**  
**COMITATO DI PRESIDENZA**

Il Comitato di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) da due componenti nominati dalla Commissione Direttiva tra i suoi componenti.

E' facoltà del Presidente convocare di volta in volta, a seconda dei temi trattati, esperti identificati tra i rappresentanti delle imprese associate.

Essi durano in carica due anni e scadono contemporaneamente al Presidente.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti, essi sono sostituiti su proposta del Presidente, dalla Commissione Direttiva, garantendo la rappresentanza di ogni settore di cui all'art. 1 comma 3 e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.

In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza decadono con la nomina del successore.

**Art. 21**  
**RIUNIONI DEL**  
**COMITATO DI PRESIDENZA**

Il Comitato di Presidenza si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno, ed in via straordinaria su invito del Presidente o se ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato, in assenza anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza può essere convocato con un preavviso spedito almeno tre giorni prima della data fissata e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato di Presidenza è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Il Comitato di Presidenza è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato; in assenza anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque, quelli che nel corso dell'anno solare non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Le deliberazioni del Comitato di Presidenza vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento, un componente il Comitato di Presidenza o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

## **Art. 22 ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA**

Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) indirizzare l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive impartite dall'Assemblea;
- b) deliberare sulle questioni che gli vengono demandate dalla Commissione Direttiva;
- c) nominare, per specifici problemi del settore, quando occorra tramite Federchimica e comunque d'intesa con la stessa, rappresentanti presso Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- d) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Commissione Direttiva, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- e) predisporre entro il mese di dicembre di ogni anno il piano operativo di attività dell'anno successivo;
- f) esprimere parere sulla nomina e la revoca del Direttore, secondo quanto proposto dal Presidente e tenuto conto di quanto previsto dagli art. 33 e 34 dello Statuto di Federchimica.
- g) predisporre il rendiconto consuntivo ed il budget.

## **Art. 23 PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria degli anni dispari.

A tal fine, entro il mese di novembre dell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, la Commissione Direttiva nomina a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate, una commissione di designazione composta da tre componenti scelti tra i rappresentanti delle imprese associate, della quale non può far parte il Presidente in carica.

Tale Commissione sottopone alla Commissione Direttiva le indicazioni emerse, sulle quali la Commissione Direttiva decide a scrutinio segreto previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate. Devono comunque essere sottoposte al voto della Commissione Direttiva quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti associativi.

Il Presidente dura in carica due anni; può essere rieletto per non più di due bienni consecutivi a quello della elezione. In caso di rielezione per un terzo biennio consecutivo è, però, necessario una maggioranza favorevole dei tre quinti dei votanti.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un biennio.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza della Associazione.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste per l'elezione dei componenti gli Organi di cui all'art. 10 del presente Statuto.

Il Presidente propone all'Assemblea la nomina dei Vice Presidenti ciascuno in rappresentanza di uno dei settori di cui all'art. 1 comma 3.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente delegato, all'altro Vice Presidente o a altri componenti il Comitato di Presidenza, congiuntamente o singolarmente, alcune delle proprie attribuzioni.

Il Presidente si tiene in contatto con il Presidente di Federchimica ai fini del necessario coordinamento per assicurare l'indirizzo organico dell'azione federativa.

Il Presidente propone e concorda con Federchimica, in base agli art. 33 e 34 dello Statuto della stessa, la nomina e la revoca del Direttore secondo quanto previsto agli art. dall'art. 22 lettera f) del presente Statuto nonché l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 19 lettera l).

Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Il Presidente sovrintende alla gestione economico-finanziaria e riferisce alla Commissione Direttiva.

Il Presidente autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti giustificativi delle spese.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Delegato ed in mancanza di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.

La firma dei Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

## **Art. 24 VICE PRESIDENTI**

I Vice Presidenti sono due - di cui uno Delegato - eletti, su proposta del Presidente, dall'Assemblea e ciascuno di essi è Rappresentante di uno dei Settori di cui all'art. 1 comma 3.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

I Vice Presidenti durano in carica due anni e decadono contemporaneamente al Presidente; in caso di cessazione di quest'ultimo per motivo diverso dalla scadenza decadono con la nomina del successore.

Il Vice Presidente delegato sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente, in mancanza anche di questo funge da Presidente l'altro Vice Presidente.

Venendo a mancare un Vice Presidente, la Commissione Direttiva, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione. Il Vice Presidente così eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

## **Art. 25 COMITATO DEONTOLOGICO**

Il Comitato Deontologico è composto da tre componenti, eletti dalla Commissione Direttiva tra i rappresentanti delle imprese associate e scelti anche al di fuori dei Rappresentanti delle Imprese Associate.

Il Presidente dell'Associazione propone, tra i tre componenti eletti, il Presidente del comitato stesso.

Il Comitato Deontologico dura in carica due anni, è rieleggibile e decade in concomitanza con il Presidente dell'Associazione.

L'elezione si svolge a scrutinio segreto previa nomina di due scrutinatori scelti tra gli stessi componenti della Commissione Direttiva.

Il Comitato Deontologico istruisce i procedimenti relativi alle segnalazioni di comportamenti contrari al Codice Etico di Autodisciplina dell'Associazione, che fa parte integrante del presente Statuto e ad altri Codici applicativi approvati dalla Commissione Direttiva.

Il Presidente del Comitato Deontologico riferisce alla Commissione Direttiva almeno due volte all'anno sull'andamento della attività del Comitato.

Il Comitato si attiva ogni qual volta pervengano segnalazioni in Associazione.

I componenti del Comitato sono tenuti al segreto d'ufficio.

Il Comitato si può avvalere di esperti identificati tra i rappresentanti delle imprese associate o di consulenti esterni, anch'essi esplicitamente vincolati al segreto professionale; eventuali costi collegati a questi ultimi devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente dell'Associazione.

A conclusione dei propri accertamenti, il Comitato Deontologico, le cui decisioni sono assunte sulla base della normativa statutaria e secondo i criteri di deontologia associativa, procede all'archiviazione delle segnalazioni o presenta alla Commissione Direttiva le proprie valutazioni e raccomandazioni per gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

Funge da segretario del Comitato il Direttore dell'Associazione.

## **Art. 26 DISPOSIZIONE GENERALI SULLE CARICHE**

Le cariche associative sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema ed ai sensi degli art. 6 e 32 dello Statuto di Federchimica, l'accesso alle cariche di Presidente e Vice

Presidente è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata nel sistema confederale ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

#### **Art. 27 DIRETTORE**

Il Direttore viene nominato e revocato da Federchimica, su proposta del Presidente, in base a quanto previsto dall'art. 22 lettera f) del presente Statuto e dagli art.33 e 34 dello Statuto di Federchimica.

Il Direttore ha il compito di dirigere la struttura associativa e di assicurarne il regolare funzionamento, tenuto conto di quanto stabilito dagli art. 33 e 34 dello Statuto di Federchimica.

Il Direttore propone al Presidente, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 19 lettera l) del presente Statuto e art. 33 e 34 dello Statuto di Federchimica, l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni dei settori di cui all'art. 1 e a quelle degli organi dell'Associazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari.

Funge da segretario nell'Assemblea, nelle riunioni della Commissione Direttiva e del Comitato di Presidenza e del Comitato Deontologico.

Il Direttore dispone i pagamenti, previo accertamento che rientrino nelle previsioni di spesa e nella disponibilità economica dell'Associazione.

Informa le Direzioni Centrali della Federchimica in merito alle iniziative e alla attività dell'Associazione.

<b>TITOLO IV</b> <b>RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET</b>
---

#### **Art. 28 RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET**

Per ciascun anno solare il Comitato di Presidenza predisporre il rendiconto consuntivo ed il budget.

Essi sono sottoposti all'esame della Commissione Direttiva e alla approvazione dell'Assemblea.

Tali documenti, dopo l'approvazione dell'Assemblea, vengono trasmessi a Federchimica per essere da questa aggregati.

<b>TITOLO V</b> <b>MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE</b>
---

**Art. 29**  
**MODIFICAZIONI STATUTARIE**

Le modifiche del presente Statuto, attuabili in armonia con lo Statuto di Federchimica, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, occorrendo anche per referendum, con il voto favorevole di almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora la Commissione Direttiva ritenga di indire la Assemblea straordinaria per referendum tra i soci, nelle forme stabilite dal regolamento predisposto a riguardo da Federchimica, le modificazioni devono essere approvate sempre con la maggioranza di cui al comma precedente.

Ai Soci che in sede di votazione, anche di referendum, abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

**Art. 30**  
**SCIoglimento**

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibererà validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

**Art. 31**  
**NORME INTEGRATIVE**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni dello Statuto della Federchimica.



